



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato C alla Delib.G.R. n. 17/12 del 24.4.2012

Criteri per la definizione dei livelli di assistenza infermieristica presso gli Istituti penitenziari e per la definizione dei relativi fabbisogni di personale.

A) Istituti penitenziari

In tutti gli istituti in cui, in base alle linee guida, è previsto che il Presidio sanitario per la tutela della salute in carcere sia attivo h 24, nella fascia oraria 20.00-7.00 in tale presidio deve sempre essere presente almeno n. 1 infermiere.

A1) Case circondariali

Tipologia	Ore settimanali di assistenza infermieristica (da articolare su 2 turni)
Sino a 50 detenuti medi annui	84
Da 51 a 200 detenuti medi annui	36 ulteriori ogni 50 detenuti oltre 50
Oltre 200 detenuti medi annui	36 ogni 30 detenuti

A2) Case di reclusione

Tipologia	Ore settimanali di assistenza infermieristica (da articolare su 2 turni)
Sino a 50 detenuti medi annui	84
Oltre 50 detenuti medi annui	36 ulteriori ogni 80 detenuti oltre 80

A3) Istituti penali per minorenni

Presso gli istituti penali per minorenni sono garantite non meno di 36 ore settimanali di assistenza infermieristica secondo le modalità organizzative ritenute più opportune dalle Aziende.

B) Centri clinici

Presso i centri clinici interni agli istituti penitenziari è garantita l'assistenza infermieristica h 24 su 7 giorni.

La dotazione di personale infermieristico presso i centri clinici si aggiunge a quella prevista in base ai criteri di cui al punto A)

Tipologia	Personale infermieristico	Personale O.S.
Sino a 16 posti letto	12	6
Oltre 16 posti letto	0,30 ogni posto letto ulteriore	0,1 ogni posto letto ulteriore